



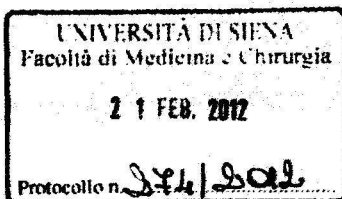
ALL. 1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II

Al sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1981, n. 452, in
transmissione della presente nota via fax ha valore legale
non si provvederà, pertanto, ad inviare copia per posta

prot. 297



Roma, 17 FEB. 2012

Al Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di
SIENA

OGGETTO: quesito.

Si fa riferimento alla nota n. 104 del 20 gennaio u.s., con la quale si chiede se sia possibile svolgere attività formativa presso strutture fuori rete formativa della Scuola, all'interno dello Stato italiano, con le stesse modalità (art. 40, co. 6 del D.Lgs. n.368/1999) con le quali è consentito svolgere attività formativa all'estero.

Al riguardo si ritiene che nel caso si ritenga utile alla formazione professionalizzante dello specializzando svolgere un periodo di attività presso una struttura fuori rete formativa della Scuola, il Consiglio della Scuola o il Comitato ordinatore può autorizzare l'acquisizione di tale esperienza, purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza fuori rete formativa, in Italia o all'estero, nel periodo formativo complessivo previsto per una scuola di specializzazione.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Zilli
Maria Zilli